



Sentenza n. 20/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO Componente

Dott.ssa Iole GENUA Componente relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 13703 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:

- [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] [omissis],
(C.F. e P.I. [OMISSIS]), con sede in [OMISSIS], Via [OMISSIS], in
persona del Curatore fallimentare Dott. [OMISSIS] [OMISSIS], nato a
[OMISSIS] ([OMISSIS]) il [OMISSIS], residente in [OMISSIS], Via [OMISSIS] (pec:
[OMISSIS]);

- [OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis], ([Omissis]) il [Omissis], (C.F.:
[OMISSIS]), e ivi residente, in Via [Omissis],
rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Battisti (C.F.
BTTLNZ79L07D653K - pec: lorenzo.battisti@avvocatiperugiapec.it) ed
elettivamente domiciliato presso il relativo Studio in Foligno (PG), in
Via Cairoli n. 38;

- [OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis] ([Omissis]) il [Omissis], (C.F.: [OMISSIS]) e residente in [Omissis] ([Omissis]), [Omissis], via [Omissis] [Omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Mariani (C.F.: MRNMRC57C15D653Q - pec: marco.mariani@avvocatiperugiapec.it) e domiciliato presso il relativo Studio in Foligno (PG), Corso Cavour n. 68;

- [OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis] ([Omissis]) il [Omissis], (C.F.: [OMISSIS]) e ivi residente in viale [Omissis]) n. [omissis]) rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Prof. Antonio Bartolini (C.F. BRTNTN67T27G478L - pec: antonio.bartolini@avvocatiperugiapec.it) e Maurizio Salari (C.F. SLRMRZ45A07D653I pec: maurizio.salari@avvocatiperugiapec.it), domiciliato presso lo Studio del primo in Perugia, Via Fiume n. 17;

- OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis] ([Omissis]) il [Omissis], (C.F.: [OMISSIS]) e ivi residente in via [Omissis] n. [Omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Perla (C.F. PRLFRZ64L10A512C - pec: fabrizio.perla@avvocatismcv.it) e domiciliato presso il relativo Studio in Roma, Via Sistina n. 121.

VISTO l'atto di citazione.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del 18 febbraio 2026, svoltesi con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Chiara Lucia Chirienti, il Relatore Ref. Iole Genua, il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Enrico Amante, nonché gli Avvocati Salari e Bartolini per il convenuto [Omissis], l'Avv. Battisti per il convenuto [Omissis], l'Avv. Mariani per

	il convenuto [Omissis] e l'Avv. Perla per il convenuto [Omissis].	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. - Con atto di citazione depositato il 18/12/2024, la Procura regionale	
	conveniva in giudizio, a titolo di responsabilità dolosa, solidale e per	
	l'intero:	
	- la Società [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] (di seguito "Società")	
	in fallimento, in persona del Curatore fallimentare, e [Omissis] [Omissis],	
	già Amministratore e successivamente Liquidatore della stessa;	
	- nonché, in via sussidiaria, a titolo gravemente colposo, i seguenti	
	dipendenti/amministratori del Comune di [Omissis] (nel prosieguo	
	"Comune"): [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis],	
	all'epoca dei fatti rispettivamente Responsabile del Servizio finanziario,	
	Sindaco e Assessore con delega ai rapporti con le società partecipate;	
	per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale arrecato al	
	Comune in conseguenza del mancato riversamento degli importi	
	riscossi dalla Società, negli anni 2014, 2015 e 2016, in qualità di	
	concessionaria, preposta alla riscossione dell'imposta comunale sulla	
	pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.	
	II. - Dalla documentazione versata in atti, risulta quanto segue.	
	i) La Società, costituita nell'anno 1999 e fino al 2014 organizzata in forma	
	di S.p.A. (<i>cfr. la relativa visura storica, doc. 19 Atti Procura</i>), risulta	
	partecipata in modo totalitario dal Comune a partire dall'anno 2004 e	
	soggetta al relativo controllo analogo, quale organismo <i>in house</i> ; il	
	relativo oggetto sociale consisteva nell'erogazione di servizi strumentali	
	3	

al Socio unico, tra i quali la gestione di servizi manutentivi e tecnici, del magazzino e dell'archivio comunale, il servizio di facchinaggio e quello di portierato, l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione di imposte, tasse e tributi, inclusa l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, queste ultime in forza di concessione approvata dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 147 del 13/11/2003, regolata dal contratto di servizio contenuto nella scrittura privata n. 51 del 27/02/2004.

ii) L'attività di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni veniva esercitata dalla Società, in forza di due successivi rinnovi della concessione, fino alla relativa messa in liquidazione avvenuta il 28/06/2016.

iii) Il contratto di servizio (*prot. n. 18608 del 15/02/2015*), avente a oggetto la complessiva *"gestione del servizio di liquidazione accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni"*, disciplinante la gestione del rapporto per il quinquennio 2015-2019 - stipulato tra il Comune, rappresentato dal dott. [Omissis] [Omissis] e la Società, rappresentata dal dott. [Omissis] [Omissis] (*rf: All. 12 alla Relazione istruttoria prot. 90309 del 23/10/2018 della GdF*) - obbligava la concessionaria a *"versare trimestralmente alla Tesoreria comunale, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre, l'ammontare delle riscossioni effettuate, al netto dell'aggio di competenza"* (art. 5, primo comma), attribuendo al Comune, *"in caso di mancato pagamento"*, la facoltà di *"procedere a trattenere le somme direttamente dagli eventuali versamenti a favore della [Omissis]"* (art. 5, secondo comma). Il

contratto dettava, inoltre, precisi obblighi informativi a carico della Società, disponendo che *“entro i primi 15 giorni di ogni mese”, la stessa trasmettesse “al Servizio Tributi del Comune di [Omissis] una distinta contabile informativa” recante “gli importi esatti nel mese precedente, con indicazione delle somme al lordo dell’aggio di riscossione, distinte per imposta, diritti, sanzioni ed interesse, dell’aggio e della somma netta”* (art. 5, quarto comma).

La medesima convenzione, inoltre, poneva in capo alla *“direzione dell’Area Servizi finanziari”* del Comune *“la funzione di indirizzo e controllo”* sulla Società e l’elaborazione di eventuali direttive cui la stessa era tenuta a conformarsi (art. 8) nonché demandava, al Servizio Tributi, il compito di *“effettuare la vigilanza sul regolare funzionamento della gestione del servizio, con facoltà di richiedere atti e informazioni, di svolgere controlli e ispezioni anche all’interno dell’ufficio e quanto altro necessario per il buon andamento del servizio”* (art. 14).

iv) Disattendendo i contenuti del contratto di servizio, la concessionaria, secondo la prospettazione attorea Agente contabile del Comune, ometteva almeno per un triennio di riversare gli importi riscossi a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni.

Siffatta condotta appropriativa risulta essere stata oggetto di accertamento definitivo nell’ambito del processo penale nel quale, per i medesimi fatti contestati nella presente sede, veniva dichiarata la responsabilità del relativo rappresentante legale, l’odierno convenuto [Omissis] [Omissis], per il delitto di peculato. Più precisamente, con la sentenza n. 184 del 22/03/2022 del G.U.P. del Tribunale di Spoleto, pronunciata a seguito di rito abbreviato, veniva riconosciuta la

responsabilità penale del predetto, quale incaricato di pubblico servizio, per il reato di cui all'art. 314 c.p., per essersi appropriato di somme riscosse per conto del Comune; il Giudice di prime cure ha ritenuto il delitto *“pienamente integrato ancorché tali somme siano state impiegate per finalità compatibili con l'attività sociale, anche per il pagamento di capitali, sanzioni e interessi relativi a debiti precedentemente assunti”* accertando che *“le somme incassate dalla Società per conto del Comune confluivano in parte sul conto corrente postale dedicato, mentre altre, utilizzate poi anche per il pagamento di fatture, venivano depositate anche sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Popolare di [Omissis] conto che veniva comunemente utilizzato per tutte le operazioni societarie. Tale commistione, che si ingenerava sul conto corrente intestato alla società e utilizzato indifferentemente per gli scopi societari, è sintomatica della volontà di appropriarsi delle somme”* (Trib. Spoleto, sent. n. 184 del 22/03/2022). La vicenda penale, relativa al delitto di peculato, veniva definita con la sentenza della Corte di Cassazione n. 27101 del 09/07/2024 che, confermando la sentenza n. 588 del 06/06/2023 della Corte d'Appello di Perugia, ha riconosciuto il *“pregnante valore probatorio del mancato accantonamento (...) delle imposte e diritti riscossi, che erano confluiti nel patrimonio indistinto della società e utilizzati liberamente nell'ambito della gestione societaria, come fossero di pertinenza della stessa”*. La Corte di Cassazione ha altresì osservato che *“la facoltà per il Comune di compensare (o ritenere) quanto dovuto dalla [Omissis] costituiva solo un'ulteriore forma di garanzia per l'Ente, ma certo non legittimava la società a non effettuare i versamenti”* e che nessun rilievo poteva assumere, a fini scriminanti, *“il comportamento «attendista» tenuto*

dal Comune di [Omissis], che ha, di fatto, consentito all'imputato di prolungare tale modalità (inadempiente) di gestione societaria ma che non si è mai tradotto in un formale disconoscimento della titolarità pubblica delle imposte riscosse e non versate o nella rinuncia a riceverle nei prescritti termini trimestrali”.

v) Dagli accertamenti effettuati in sede penale, è inoltre emerso che, malgrado l'omesso riversamento delle riscossioni tributarie, il Comune ha continuato a corrispondere alla Società il corrispettivo per i servizi svolti, procedendo solo per una minima parte a effettuare le compensazioni consentite dal contratto di servizio (Art. 5 “Versamenti alla Tesoreria comunale. [Omissis] S.r.l. dovrà versare trimestralmente alla Tesoreria comunale, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre, l'ammontare delle riscossioni effettuate, al netto dell'aggio di competenza. In caso di mancato pagamento da parte di [Omissis] S.r.l., il Comune potrà procedere a trattenere le somme direttamente dagli eventuali versamenti a favore della [Omissis] S.r.l.”). Come confermato dal consulente della Procura della Repubblica, anche nel corso dell'anno 2018 il Comune – pur non incassando quanto riscosso dalla Società a titolo di imposta sulla pubblicità e diritti sulle affissioni – ha continuato a effettuare pagamenti a favore della sua partecipata, liquidando la somma complessiva di € 354.324,72, così composta: **a)** € 107.524,77 per crediti della Società rivenienti dall'esercizio 2017; **b)** € 246.799,95 per prestazioni rese nel corso dell'esercizio 2018 (rif.: la relazione del 02/05/2018 del Dott. [Omissis] [Omissis] CTP della Procura della Repubblica, pp. 17-18, in doc. 7 allegato all'atto di citazione; file pp. 758-830).

vi) Dagli atti di causa – in particolare, da ultimo, dalla relazione del

14/10/2020 del Curatore fallimentare, Dott. [Omissis] [Omissis] (doc.17, Atti Procura) ex art. 33 del regio decreto n. 267 del 1942 (c.d. Legge fallimentare) – risulta che la storia della Società è stata caratterizzata da risultati negativi e da continui ricorsi a risorse pubbliche (conferimenti in denaro e in natura) al fine di reintegrare il capitale sociale azzerato a seguito di ripetute perdite. Le precarie condizioni e, in particolare, l'esposizione debitoria venivano rappresentate nelle Relazioni Programmatiche Aziendali (RPA), approvate dal Consiglio comunale nelle quali, nondimeno, come evidenziato nell'atto di citazione, si dichiarava che a partire dall'anno 2010, per effetto di un piano di risanamento, la partecipata aveva *“chiuso i bilanci sostanzialmente in pareggio”* e che dal 2015 si era aperta *“una fase nuova nella vita della Società”* in ragione dei nuovi servizi alla stessa affidati dal Comune (rif.: R.P.A. 2016-2018, approvata dalla Giunta del Comune di [Omissis] l'8 aprile 2016). In sede di relazione sul bilancio dell'esercizio 2013, chiuso con un risultato utile di € 1.178,00, il Collegio sindacale aveva espresso parere negativo sul Bilancio, evidenziando la necessità di interventi urgentissimi e non più prorogabili da parte del Socio e dell'Amministratore, e, in caso di inerzia del Socio, il ricorrere le condizioni per l'avvio di una procedura concorsuale. Il bilancio dell'esercizio 2015, nel quale si erano manifestati in maniera più decisa i predetti limiti strutturali, la Società aveva registrato una perdita di € 500.777,00, mentre nel 2016 – anno in cui, a seguito dell'azzeramento del capitale sociale, era stato disposto lo scioglimento ai sensi dell'art. 2484 c.c., in forza della delibera del Consiglio comunale n. 30 del

27/06/2016 - era stata registrata una perdita di € 339.586,00 per il periodo antecedente alla liquidazione (bilancio al 13/07/2016) e una perdita di € 58.777,00 per il periodo successivo alla liquidazione (14/07/2016 - 31/12/2016). Nella relazione relativa al rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 del Comune, l'Organo di revisione aveva rilevato come l'analisi del bilancio 2014 della Società denotasse una *"situazione di potenziale insolvenza ovvero di impossibilità di far fronte ai propri impegni alle scadenze previste contrattualmente"*, raccomandando al Comune di *"aumentare l'efficienza della procedura di incasso dell'imposta sulla pubblicità"* gestita dalla partecipata. A seguito della messa in liquidazione in data 28/06/2016, la Società veniva dichiarata fallita con la sentenza del Tribunale di Spoleto del 14/10/2019.

vii) Il Comune, a seguito della notifica alla Società del decreto di ingiunzione di pagamento n. 30 del 02/12/2019 (doc. 18, Atti Procura), in data 03/01/2020 proponeva insinuazione al passivo, nella relativa procedura di Fallimento, per € 1.039.101,97, dei quali € 936.597,24 a titolo di mancato riversamento delle riscossioni relative al servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta comunale sulla pubblicità degli anni 2014, 2015 e 2016 (*di cui € 872.900,24 per imposte non riversate, al netto dell'aggio, ed € 63.697,00 per interessi maturati*). Il credito in questione veniva ammesso dal Giudice delegato, e, divenuto esecutivo in data 01/10/2020 per un ammontare complessivo di euro 2.841.230,00 (cfr. Relazione del Curatore fallimentare, *precit.*, in doc. 10 Atti Procura), veniva successivamente riconosciuto quale credito privilegiato in forza di decreto collegiale del Tribunale di Spoleto del 10.03.2021 pronunciato

sul ricorso in opposizione allo stato passivo proposto dal Comune (doc. 17 Atti Procura). Sebbene la pretesa dell'Ente locale risulti assistita da privilegio, le prospettive di recupero del credito si configurerebbero nulle, come dichiarato dal Curatore fallimentare nel corso dell'audizione innanzi al Pubblico Ministero svoltasi in data 17/04/2024 (doc. 16, Atti Procura). In tale occasione, infatti, il Curatore ha fornito aggiornamenti in merito allo stato della procedura concorsuale, dichiarando che *"la procedura ha visto di recente la vendita dell'immobile, costituente il maggior cespite: con tale vendita sono riuscito a soddisfare numerosi creditori privilegiati (dipendenti; INPS, professionisti; AdE ed i creditori ipotecari). Attualmente residuano in attivo circa 200.000,00 euro (...). Attualmente il comune vanta un credito integralmente privilegiato di circa 850.000,00 Euro (mi riservo di specificare il dato esatto). Posso comunque sin d'ora attestare che sino ad oggi il Comune di [Omissis] non ha trovato soddisfazione alcuna all'interno della procedura, fatto salvo l'IMU relativa al capannone dal 2019 al momento della vendita, in prededuzione per legge. (...) Come ho anticipato il principale cespite dell'attivo è già stato alienato: residuano circa 200.000,00 euro (...). Da tale importo residuo, la procedura dovrà attingere in primo luogo per far fronte a crediti dell'Agenzia delle entrate e delle spese di procedura in prededuzione: non è possibile prevedere allo stato quanto potrà riconoscersi in favore del comune, ma nella migliore delle ipotesi, ipotizzo qualche migliaio di euro"*.

III. - A seguito di *notitia damni*, contenuta in un esposto presentato da un consigliere comunale, la Procura regionale, tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno 2024, notificava un invito a dedurre agli odierni

convenuti, contestando loro, a titolo doloso, di aver cagionato al Comune un danno da mancato riversamento delle imposte riscosse dalla Società, quantificato nel pari importo dell'insinuazione al passivo proposta dal Comune nell'ambito della procedura fallimentare.

IV. - Viste le deduzioni formulate dagli invitati a dedurre, la Procura regionale citava in giudizio, a titolo di responsabilità dolosa, solidale e per l'intero importo di euro 936.597,24, [Omissis] [Omissis] e la Società, in persona del Curatore fallimentare, nonché in via sussidiaria, a titolo gravemente colposo, i convenuti [Omissis] (Dirigente del Servizio Finanziario), [Omissis] (Sindaco) e [Omissis] (Assessore), rispettivamente nella misura di € 561.958,344, € 234.149,31 e € 140.489,586 (ossia rispettivamente per il 60%, 25% e 15% della pretesa), ovvero dei diversi importi ritenuti di giustizia, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giudizio.

IV.a. - La condotta alla quale la Procura regionale riconduceva la responsabilità, a titolo di dolo, della Società concessionaria e del relativo Amministratore [Omissis], Presidente del C.d.A. dall'anno 2010, sarebbe consistita nell'omesso riversamento al Comune delle imposte, già oggetto di accertamento definitivo in sede penale (*supra*, par. II, punto **iv.**).

La contestazione risultava fondata sia sull'accertamento svolto dall'A.G.O. nei procedimenti penali instaurati nei confronti del Legale rappresentante della Società (sentenza del GUP del Tribunale di Spoleto n. 184 del 2022 e sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 588 del

28/07/2023), segnatamente sottolineando il ruolo di Agente contabile della Società con riferimento agli obblighi assunti con il disciplinare regolante i rapporti della Società con il Comune e, richiamata la giurisprudenza delle Sezioni regionali nella materia della responsabilità contabile, sostenendo che la Società e il relativo Amministratore unico (quindi liquidatore) *“in violazione degli inequivoci obblighi assunti con la scrittura privata n. 51 del 27.02.2004 e successivi rinnovi hanno omissis il riversamento all’Amministrazione delle imposte per conto di questa riscosse”* (atto di citazione, p. 37).

Con riferimento all’affermazione deduttiva per la quale i debiti sarebbero stati compensati dalla Società con i crediti dalla stessa vantati per i servizi resi al Comune, come comprovato-dal mancato incremento del debito verso il Comune nel triennio 2015-2017, la Procura regionale replicava che tale argomentazione risultava essere già stata disattesa dal Giudice penale sulla base della relazione del CTP della Procura della Repubblica, atteso che le compensazioni operate dal Comune avevano consentito di ridurre il debito pregresso, già consolidato all’anno 2015, ma il successivo mancato riversamento delle imposte riscosse aveva comportato la mancata diminuzione del complessivo credito, al 31/12/2017, nonostante le compensazioni operate dal creditore. Quanto all’elemento soggettivo, per il [Omissis] si richiamava la precitata giurisprudenza penalistica.

IV.b. - Agli ulteriori convenuti, tutti, all’epoca dei fatti, preposti all’esercizio di funzioni di controllo, si contestava di aver concorso, in diversa misura, alla causazione del danno, omettendo le dovute azioni

	di controllo sul corretto adempimento da parte della Società	
	dell'obbligo di riversamento trimestrale delle imposte riscosse. In	
	particolare, stando alla prospettazione attorea:	
	i) il Dirigente del Servizio finanziario aveva svolto un ruolo preminente	
	nella vicenda, anche in ragione della propria qualità di componente del	
	Comitato per il controllo analogo sulla Società; quanto all'elemento	
	soggettivo della responsabilità, si sosteneva la colpa grave integrata, <i>per</i>	
	<i>tabulas</i> , dalla violazione, per anni, di elementari regole in tema di	
	controllo e gestione delle partecipate nonché dalla prassi della	
	compensazione asserita <i>contra legem</i> in considerazione del ruolo di	
	Agente contabile rivestito dalla Società;	
	ii) le scelte strategiche alle quali avevano contribuito il Sindaco e	
	l'Assessore alle partecipate, avrebbero concorso ad avallare la prassi	
	della compensazione dei debiti reciproci ai due Enti e il rinvio <i>sine die</i>	
	del riversamento al Comune delle imposte riscosse dalla concessionaria,	
	rilevando il loro mancato svolgimento di funzioni gestionali	
	unicamente sulla quantificazione del concorso causale, senza escludere	
	la relativa responsabilità; l'elemento soggettivo della responsabilità	
	veniva ritenuto dimostrato, anche per entrambi i predetti convenuti,	
	identicamente a quello riferito al Responsabile del Servizio finanziario.	
	IV.c. - La quantificazione del danno, infine, veniva individuata	
	nell'importo risultante dall'insinuazione allo stato passivo del	
	Fallimento, nel precitato importo di € 936.597,24 pari ai mancati	
	riversamenti delle riscossioni relative al servizio delle pubbliche	
	affissioni e dell'imposta comunale sulla pubblicità per gli anni 2014,	
	13	

	2015 e 2016 (<i>importo comprensivo di euro 872.900,24 di imposte non riversate,</i>	
	<i>al netto dell'aggio e di euro 63.697,00 a titolo di interessi maturati).</i>	
	Nell'atto di citazione la Procura regionale addebitava la responsabilità	
	di tale danno alla Società e al [Omissis], per l'intero e in via solidale, in	
	ragione del titolo doloso delle relative condotte.	
	Quanto ai convenuti citati a titolo colposo, in via sussidiaria, la Procura	
	regionale individuava le seguenti quote di corresponsabilità:	
	- euro 561.958,34 (<i>pari al 60% di euro 936.597,24</i>), nei riguardi del	
	[Omissis], poiché Responsabile del Servizio espressamente preposto al	
	controllo sulla Società;	
	- euro 234.149,31 (<i>pari al 25% di euro 936.597,24</i>), nei confronti del	
	Sindaco [Omissis], in ragione della costante partecipazione alle	
	Assemblee societarie;	
	- euro 140.489,586 (<i>pari al 15% di euro 936.597,24</i>), a carico del	
	[Omissis], nella qualità di Assessore alle partecipate <i>pro-tempore</i> .	
	V. - Con memoria depositata il 16/04/2025 si costituiva in giudizio il	
	convenuto [Omissis], eccependo in via preliminare la prescrizione	
	dell'azione erariale, sul presupposto che la stessa sarebbe iniziata a	
	decorrere dal 23/10/2018, data di trasmissione alla Procura regionale,	
	da parte della Guardia di Finanza – Compagnia di [Omissis], dell'avviso	
	di conclusione delle indagini emesso ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. nei	
	confronti di [Omissis] [Omissis] (<i>doc. 4 allegato alla comparsa di risposta</i>	
	<i>del convenuto [Omissis]</i> , e, nel merito, chiedendo il rigetto della	
	domanda, rilevato che:	
	i) la gestione della Società risultava influenzata da decisioni politiche	
	14	

	della Giunta e del Consiglio comunale, che consideravano la partecipata	
	strategica ed essenziale per la Città;	
	ii) in qualità di Dirigente dei Servizi Finanziari dal 2006 al 2019, “egli	
	<i>operava essenzialmente come attuatore amministrativo delle decisioni</i>	
	<i>politiche” (pag. 17 comparsa di risposta), non disponendo di alcuna</i>	
	autonomia, in assenza di un piano deliberato dall’Amministrazione	
	comunale, in ordine all’eventuale sospensione dei pagamenti a favore	
	della Società o alla compensazione dei reciproci crediti; in tale veste egli	
	non aveva fatto mancare “la sua iniziativa finalizzata, da una parte, a	
	<i>sollecitare la società [Omissis] ad effettuare i versamenti relativi alle spettanze</i>	
	<i>trimestrali e, dall’altra, ad operare, nel periodo antecedente al febbraio 2017, le</i>	
	<i>possibili compensazioni” (pag. 25 comparsa di risposta);</i>	
	iii) la struttura organizzativa del Comune, e segnatamente la gestione	
	dell’Area finanziaria, risultava articolata in plurimi centri di	
	responsabilità, distribuiti tra diversi dirigenti e posizioni organizzative,	
	sicché non poteva imputarsi al solo Dirigente dei Servizi Finanziari la	
	responsabilità dell’intero ciclo della spesa comunale in favore della	
	partecipata;	
	iv) con riguardo al ruolo di coordinatore del Comitato per il controllo	
	analogo, le competenze di siffatto organo erano statutariamente limitate	
	alla verifica degli atti concernenti la dotazione organica e operazioni e	
	contratti di importo superiore a 40.000,00 euro, restando invece precluso	
	ogni intervento diretto sulle decisioni societarie di carattere strategico;	
	v) con riguardo al mancato riversamento dei proventi delle imposte al	
	Comune, l’operatività del meccanismo della <i>compensatio lucri cum danno</i> ,	
	15	

	aveva consentito alla Società di utilizzare le somme riscosse per	
	garantire la continuità dei servizi essenziali svolti ed evitare costi	
	aggiuntivi per la relativa esternalizzazione.	
	Il convenuto, infine, contestava la ripartizione delle quote di	
	responsabilità, deducendo il mancato coinvolgimento, da parte	
	dell'Organo requirente, di ulteriori soggetti coinvolti nella gestione e nel	
	controllo della Società, tra cui Responsabile del Servizio Tributi del	
	Comune.	
	VI. - Con memoria depositata il 16/04/2025 si costituiva in giudizio il	
	convenuto [Omissis] [Omissis], eccependo l'intervenuta prescrizione	
	dell'azione erariale, il cui <i>dies a quo</i> sarebbe coinciso con il sorgere del	
	credito dell'Amministrazione e, nel merito, chiedendo il rigetto della	
	domanda per mancata imputabilità del danno in quanto:	
	i) in qualità di Sindaco, aveva rappresentato il Comune nelle Assemblee	
	sociali quale " <i>mero nuncius</i> " e " <i>senza alcun apporto volitivo proprio</i> " (pag.	
	9, <i>comparsa</i>), attenendosi agli indirizzi degli Organi politici comunali -	
	Giunta e Consiglio - competenti all'approvazione delle Relazioni	
	Previsionali Aziendali, atti fondamentali dell'indirizzo strategico della	
	Società;	
	ii) ogni attività amministrativa, inclusi il controllo sull'esecuzione di	
	contratti e il recupero del riversamento delle imposte - anche qualora	
	attuato attraverso lo strumento delle compensazioni consentite dal	
	contratto di servizio - competeva agli Uffici del Comune, in base al	
	principio di distinzione tra livello politico e livello amministrativo;	
	iii) l'esercizio del controllo analogo risultava affidato dall'art. 31 dello	
	16	

	Statuto della Società a un Comitato di controllo composto	
	esclusivamente da <i>“componenti tecnici, dipendenti dell’ente”,</i> che	
	costituiva <i>“la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione</i>	
	<i>valutazione verifica e autorizzazione preventiva da parte del socio nei confronti</i>	
	<i>del Consiglio di amministrazione o dell’Amministratore unico”.</i>	
	Il convenuto, infine, contestava la quantificazione del danno operata	
	dalla Procura regionale, formulando richiesta della disposizione di una	
	CTU.	
	VII. - Con memoria depositata il 29/04/2025 si costituiva in giudizio il	
	convenuto [Omissis], eccependo la prescrizione dell’azione sul	
	presupposto del decorso della stessa dal 23/10/2018, data di	
	trasmissione alla Procura regionale di documentazione attestante il	
	mancato trasferimento dei tributi alle casse comunali, e osservando che	
	il mancato riversamento dell’imposta conseguiva a una prassi	
	consolidata, prevista dal contratto di servizio, <i>“che ammetteva e</i>	
	<i>consentiva una generale compensazione dei rispettivi crediti e una “attesa” da</i>	
	<i>parte del Comune di [Omissis] di rientro da parte della [Omissis] del debito maturato</i>	
	<i>e maturando a detto titolo”</i> (comparsa, pag. 6) e che <i>“le parti avevano, sin</i>	
	<i>dall’inizio del loro rapporto, preventivato e messo in conto che non</i>	
	<i>necessariamente e non tutte le somme incassate avrebbero dovuto essere</i>	
	<i>automaticamente trasferite al Comune, ben potendosi e anzi dovendosi operare</i>	
	<i>prima la compensazione tra le rispettive ragioni creditorie”</i> (comparsa, pag.	
	12). Secondo il convenuto, inoltre, il Comune non avrebbe mai avanzato	
	formali richieste di pagamento, preferendo ricorrere al descritto	
	meccanismo di compensazione per regolare i debiti e crediti reciproci.	
	17	

Secondo la prospettazione del [Omissis], inoltre, il danno erariale non sussisterebbe, atteso che i debiti della Società sarebbero stati compensati con i crediti della stessa per i servizi resi, come asserito comprovato dal mancato incremento del debito, nei confronti dell'Ente, nel triennio 2015 - 2017.

VIII. - Il 30/04/2025 si costituiva nel giudizio il convenuto [Omissis], eccependo la prescrizione dell'azione erariale, e, nel merito, negando ogni responsabilità a proprio carico, sul presupposto che alla figura dell'Assessore alle partecipate non risultassero attribuite neppure *“funzioni di controllo analogo, ascrivibili invece unicamente, da un lato, (...) al Comitato di controllo, dall'altro (...) al Sindaco”,* il quale, nel caso di specie aveva *“completamente esautorato i poteri scaturenti dalla delega formalmente conferita”* al medesimo *“avocando di fatto (...) ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti con la società [Omissis] e sempre rappresentando il Comune di [Omissis], socio unico, in sede assembleare”*. Nel contestare l'esistenza e la quantificazione del danno nonché la genericità degli addebiti formulati dalla Procura regionale, il convenuto inoltre eccepiva che le somme dalla Società *“incassate a titolo di imposta e non versate all'Ente hanno contribuito a garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali, i quali, ove non affidati in house, avrebbero dovuto essere esternalizzati, con costi a carico dell'Amministrazione”,* osservando, *“come attestato dalla sentenza n. 184 del 22.3.2022 del GUP del Tribunale di Spoleto”* che *“le somme che la [Omissis] ha omesso di riversare al Comune di [Omissis] sono confluite su conti correnti intestati alla società”,* e *“rimaste sempre nelle disponibilità della [Omissis]., che le ha trattenute destinandole all'attività*

corrente''.

IX. - Non si costituiva la Società, benché ritualmente citata.

X. - Nell'udienza di trattazione della causa del 21/05/2025, il Collegio accoglieva la richiesta formulata dalla difesa del convenuto [Omissis] - alla quale il P.M. non si opponeva - di essere ammessa a produrre agli atti del giudizio il dispositivo, depositato in data 20/05/2025, della sentenza con cui la Corte d'Appello di Perugia aveva riformato la sentenza emessa in sede di rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Spoleto n. 432 il 27 febbraio 2022 - di condanna del [Omissis] e del [Omissis] (*entrambi ad anni 1 e mesi 4 di reclusione, con inabilitazione a esercitare impresa commerciale e uffici direttivi per anni 1*) - per i reati di bancarotta preferenziale (*capo C*) e bancarotta semplice da aggravamento del dissesto societario (*capo D*); preso atto, inoltre, della richiesta di rinvio della discussione della causa, parimenti avanzata dalla difesa del convenuto [Omissis], in ragione della necessità di acquisire anche la motivazione della menzionata pronuncia (*n.d.r.: di contenuto integralmente assolutorio nei riguardi del medesimo*), con ordinanza a verbale il Presidente disponeva il rinvio della trattazione della causa al fine di consentire la ridetta acquisizione documentale.

XI. - A seguito del deposito in Segreteria in data 30 settembre 2025, a cura della difesa del convenuto [Omissis], di copia della sentenza della Corte di appello di Perugia n. 340 del 20/05/2025, pubblicata in data 28/07/2025, veniva quindi fissata in data 17/12/2025 l'udienza di prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 107 del Codice della giustizia contabile, successivamente rinviata al 18/02/2026 in accoglimento di

una motivata istanza del difensore del convenuto [Omissis].

XII. - Nei termini assegnati, i convenuti costituiti depositavano ulteriori memorie e documenti.

XII.a. - Il [Omissis] con memoria datata 22/01/2026, rilevava ulteriormente quanto segue:

i) l'assoluzione "*con formula piena*" dal reato di bancarotta, per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 340 del 2025, aveva escluso "*qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta*" del medesimo nella gestione della Società;

ii) la necessità di fare applicazione in fattispecie delle novità recate dalla legge n. 1 del 2026 e, in particolare: **a)** la tipizzazione della colpa grave, non avendo la Procura regionale dimostrato, nel caso, alcuna violazione manifesta di norme di diritto applicabili e risultando regolarmente applicato il meccanismo compensativo, non confliggente con alcuna disposizione normativa e anzi previsto dal Contratto di servizio; **b)** la presunzione di buona fede in capo ai "*titolari degli organi politici*", introdotta dal nuovo comma 1-ter nell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, quando gli atti dai medesimi adottati siano "*proposti, visti o sottoscritti dai responsabili degli Uffici tecnici o amministrativi*"; **c)** la disciplina della prescrizione novellata, decorrente dalla data di verifica del fatto dannoso e non dalla conoscenza del danno da parte dell'Amministrazione; **d)** la riduzione significativa del danno risarcibile ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 20 del 1994, modificata dalla legge n. 1 del 2026;

iii) l'assenza di occultamento doloso del danno, con riferimento alla

	sentenza n. 58 del 2025 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale	
	Umbria;	
	iv) il debito della Società nei confronti del Comune era rimasto	
	sostanzialmente invariato, a dimostrazione che le compensazioni	
	operate avevano garantito l'effettivo riversamento delle imposte	
	riscosse;	
	v) la natura di Società <i>in house</i> della partecipata, comportante la	
	rimessione di tutte le decisioni strategiche al controllo analogo	
	esercitato dal Comune, ciò limitando l'autonomia gestionale	
	dell'Amministratore " <i>alle sole attività operative</i> ".	
	XII.b. – Il [Omissis], con memorie datate 20/01/2026 e 19/11/2025,	
	rilevava/eccepiva quanto segue:	
	i) la sentenza della Corte d'Appello di Perugia lo aveva assolto con	
	formula piena, sconfessando l'ipotesi accusatoria relativa	
	all'imputazione per bancarotta in quanto il controllo analogo e le	
	modalità di concreto esercizio del medesimo escludevano una	
	responsabilità autonoma del Sindaco;	
	ii) l'applicazione in fattispecie delle novità recate dalla legge n. 1 del	
	2026 e, in particolare: <i>a)</i> la tipizzazione della colpa grave; <i>b)</i> la	
	presunzione della buona fede degli organi politici per atti adottati sulla	
	proposta dei responsabili degli Uffici tecnici o amministrativi, in	
	assenza di pareri formali, interno o esterni, di contrari avviso; <i>c)</i> la	
	prescrizione dell'azione erariale, decorrente dalla data in cui si era	
	verificato il fatto dannoso e non dalla conoscenza del danno da parte	
	dell'Amministrazione o della Corte dei conti; <i>d)</i> la obbligatoria	
	21	

	riduzione del danno risarcibile per un importo non superiore al 30 per	
	cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio	
	della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta	
	lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o	
	successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o	
	dell'indennità percepiti per il servizio reso per la funzione o l'ufficio	
	svolti causanti il pregiudizio.	
	XII.c. - Il [Omissis], con memoria datata 23/01/2026,	
	rilevava/eccepiva quanto segue:	
	i) la seguente giurisprudenza della Corte dei conti, aveva corroborato	
	quanto dedotto nella memoria del 16/04/2025: a) Sez. giur. Umbria n.	
	49 del 2025, che aveva sostenuto che la prescrizione non decorre dalla	
	data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma dal	
	momento di percepibilità del danno nonché individuato i caratteri della	
	costituzione in mora; b) Sez. II centrale d'appello n. 20 del 2021, in tema	
	di occultamento doloso del danno, non potendosi estendere al	
	concorrente condannato per colpa grave e, quindi responsabile in via	
	sussidiaria, la regola dell'art. 1310 del c.c., principio ritenuto applicabile	
	anche alla domanda di insinuazione al passivo fallimentare; c) Sez. giur.	
	Piemonte n. 3 del 2023, per la quale la pretesa della Procura regionale si	
	manifestava diversa e ulteriore rispetto quella fatta valere dalle	
	Amministrazioni nel procedimento fallimentare, configurandosi gli atti	
	da queste posti in essere inidonei a interrompere la prescrizione, nel	
	caso all'esame, poiché attinenti a diritto diverso; d) Sez. I d'appello n.	
	138 del 2025, in tema di stato di necessità quale esimente dalla	
	22	

	responsabilità per danno erariale, potendosi in tale principio inquadrare	
	la mancata compensazione delle somme attese la necessità di garantire	
	i servizi essenziali affidati in gestione alla Società <i>in house</i> ;	
	ii) l'applicazione in fattispecie delle novità recate dalla legge n. 1 del	
	2026 e, in particolare: <i>a)</i> la tipizzazione della colpa grave, asserita	
	rilevare non avendo la Procura regionale dato prova del fatto che il	
	Dirigente avesse tenuto taluna delle condotte espressive di colpa grave	
	tipizzate all'art. 1, comma 1, terzo periodo, del novellato art. 1 della	
	legge n. 20 del 1994, anche in considerazione del fatto che lo stesso era	
	tenuto ad attuare la volontà politica nel senso del proseguimento del	
	risanamento e del rilancio della Società, non potendo il medesimo	
	assumere autonome iniziative e procedere finanche alla compensazione	
	di somme destinate alla stessa o al mancato pagamento delle fatture con	
	conseguenti effetti anche sui diversi servizi facenti capo ad altri	
	Dirigenti ovvero disciplinati con separati contratti pubblici; <i>b)</i> la	
	novellata disciplina della prescrizione, decorrente dalla data di	
	verificazione del fatto dannoso - individuato nel mancato riversamento	
	al Comune delle somme dovute dalla Società a titolo d'imposta (<i>anni</i>	
	<i>2015 e 2016</i>) - e non dalla conoscenza del danno da parte	
	dell'Amministrazione o della Corte dei conti; <i>c)</i> la riduzione del danno	
	risarcibile ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1 del 2026.	
	XIII. - Nell'udienza del 18/02/2026:	
	XIII.a. - il P.M., innanzitutto, ribadiva che la vicenda riguardava un	
	Agente contabile della riscossione delle imposte comunali che non	
	aveva riversato quanto riscosso, per cui, trattandosi di responsabilità	
	23	

	contabile, ne discendevano le riconnesse, tipiche, conseguenze; quindi,	
	rilevava che:	
	i) l'eccezione di prescrizione era infondata in quanto la Procura erariale	
	si era attivata tempestivamente nel momento in cui si era attualizzato il	
	danno, vale a dire allorquando era risultato chiaro che non vi erano	
	credibili possibilità di soddisfacimento del credito, per via della	
	definitiva incapienza del debitore;	
	ii) l'inadempimento era stato cagionato da condotte dolose della Società	
	e dell'Amministratore e, quest'ultimo, era stato condannato per	
	peculato;	
	iii) il Dirigente e gli Amministratori avevano tollerato e sostenuto	
	l'illecita gestione con l'approvazione di relazioni programmatiche	
	contenenti rendiconti e prospettive irrealistiche: la relazione 2016-2018	
	assumeva, dall'anno 2012, la sussistenza di una situazione economico-	
	finanziaria solida, ma il bilancio 2015 evidenziava una perdita di euro	
	500,000,00; la relazione, approvata nell'aprile 2016, prospettava il	
	rilancio della Società che, dopo due mesi, veniva posta in liquidazione;	
	iv) il Sindaco aveva partecipato a tutte le Assemblee dall'anno 2009 sino	
	alla liquidazione, con ciò attivamente contribuendo alla gestione	
	societaria;	
	v) nella prospettiva della responsabilità contabile al Sindaco,	
	all'Assessore e al Dirigente era stato contestato a titolo sussidiario il	
	danno pro-quota relativo alla illecita omissione di riversamento, aspetto	
	asserito non inficiato dalla sentenza penale, da ultimo acquisita,	
	concernente le imputazioni per bancarotta;	
	24	

	vi) sussisteva l'arricchimento illecito della Società danneggiante, attuato	
	con condotte di peculato penalmente rilevanti;	
	vi) alcun rilievo poteva attribuirsi alla legge n. 1 del 2026, versandosi in	
	fattispecie di responsabilità restitutoria e contabile e non di	
	responsabilità amministrativa.	
	XIII.b. - I Difensori del convenuto [Omissis], affermavano innanzitutto	
	il carattere dirimente della sentenza penale da ultimo depositata, posto	
	che nell'atto di citazione si era addebitato al Sindaco di aver rallentato	
	l'inizio della procedura di liquidazione della Società; quindi,	
	rilevavano/eccepivano quanto segue:	
	i) l'insussistenza di ritardi nella procedura medesima, sulle quali non	
	aveva inciso il Sindaco;	
	ii) che il Sindaco veniva chiamato a rispondere per responsabilità	
	amministrativa e non per responsabilità contabile, dovendosi al	
	riguardo applicare la legge n. 1 del 2026 e, in particolare, il decorso della	
	prescrizione dal momento del fatto dannoso, vale a dire l'anno 2014, e	
	la presunzione di buona fede degli Organi politici nel caso di adozione	
	di atti proposti o visti o sottoscritti dai Responsabili degli Uffici	
	tecnici;	
	iii) quanto al danno, che la perizia di parte depositata aveva dimostrato	
	che nell'anno 2014 la morosità, relativa al mancato riversamento delle	
	imposte, si era accumulata nell'importo di euro 738.947,31, mentre	
	nell'anno 2016 il mancato riversamento era di "728", ciò significando, in	
	realtà, che in quel periodo vi era sostanzialmente un credito di euro	
	10.000,00 con ciò dimostrandosi che il problema del mancato	
	25	

	riversamento era di data anteriore.	
	XIII.c. – L’Avvocato Battisti, per il convenuto [Omissis], si riportava integralmente agli scritti difensivi;	
	XIII.d. – L’Avvocato Mariani, per il Dirigente [Omissis], ribadiva in punto di prescrizione il contenuto della giurisprudenza da ultimo depositata sottolineando, in fatto, che la condotta dannosa si era verificata al più negli anni 2015-2016 e che la prescrizione sarebbe maturata, al più tardi, alla data del 23/10/2023, corrispondente al compiersi dei cinque anni dalla comunicazione alla Procura regionale della Relazione della G.d.F. recante l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis c.p.c. e la determinazione degli importi (cfr. <i>supra</i> , par. V); contestava, quindi:	
	i) l’addebito del 60% del danno, considerato che il Comitato di controllo analogo era composto anche da altri due Dirigenti;	
	ii) che l’assistito non avrebbe potuto assumere autonome iniziative di interruzione dei pagamenti dovuti alla Società, che la stessa non avrebbe accettato in quanto si sarebbe venuta a trovare in situazione deficitaria, che avrebbe determinato effetti nefasti sull’interruzione di servizi pubblici fondamentali per la collettività;	
	iii) che negli anni 2015 e 2016, il Dirigente aveva provveduto a notificare alla Società due solleciti di pagamento degli importi dovuti e nell’anno 2017 erano state attuate compensazioni, come previsto dal contratto, di euro 200.000,00;	
	iv) che nella predetta fase, il rapporto debito-credito tra l’Amministrazione e la Società risultava documentato nei bilanci della	
	26	

	partecipata, allegati a quelli del Comune, avendo quindi gli	
	Amministratori l'effettiva percezione della situazione finanziaria della	
	Società;	
	v) che l'assistito si era sempre determinato alla corretta interlocuzione	
	con gli Amministratori, considerato che il Consiglio comunale non	
	aveva imposto la liquidazione della Società, bensì il reperimento delle	
	risorse necessarie per la ricapitalizzazione della Società con riferimento	
	al Piano industriale presentato dal Prof. Ferranti in data 09/02/2017;	
	vi) il processo di liquidazione e di rilancio, al fine di evitare di far " <i>saltare</i>	
	<i>il banco</i> " prevedeva anche che l'immobile della Società sarebbe stato	
	acquistato in sede fallimentare dal Comune a un valore superiore al	
	credito dal medesimo vantato, per cui vi sarebbe stata una opzione di	
	compensazione sicura; tuttavia, poi, interveniva la sentenza di	
	fallimento, ma in quel contesto il Dirigente non poteva attuare iniziative	
	diverse e, <i>in primis</i> , occorreva considerare l'accordo con l'Agenzia delle	
	Entrate per gli euro 778.000,00 rateizzati di restituzione del relativo	
	debito, i cui ratei non potevano, salvo la perdita del beneficio della	
	rateizzazione, essere messi in discussione;	
	vii) anche gli Uffici Tributi e di Ragioneria nonché il Comitato per il	
	controllo analogo avevano specifici obblighi di controllo, ma i relativi	
	Dirigenti non erano stati chiamati nel giudizio;	
	viii) il convenuto non avrebbe potuto assumere iniziative su aspetti che	
	coinvolgevano altri Uffici, quali quelli responsabili delle R.P.A. e dei	
	contratti dei servizi; inoltre, il Comitato per il controllo analogo aveva	
	avallato la corrispondenza tra Comune e Società nella quale si	
	27	

	condivideva la prospettiva della corresponsione delle somme alla	
	Società, con la compensazione prevista dal contratto, unica possibile per	
	garantire la continuità della stessa.	
	XIII.c. - L'Avvocato Perla, per il convenuto [Omissis], nel richiamare	
	l'applicabilità nel giudizio della legge n. 1 del 2026, sottoponeva al	
	Collegio la questione dell'integrazione del contraddittorio dell'impresa	
	di assicurazione quale litisconsorte necessario; nel rinviare quindi agli	
	aspetti della prescrizione, già trattata nella memoria, e nell'associarsi a	
	quanto esposto dall'Avvocato Mariani in tema di quantificazione del	
	danno, nel merito eccepiva:	
	i) l'assoluta genericità degli addebiti riguardanti l'Assessore, a maggior	
	ragione in forza della legge n. 1 del 2026 che aveva riscritto la colpa	
	grave;	
	ii) l'esclusiva partecipazione del Sindaco alle Assemblee sociali;	
	iii) la mancata citazione in giudizio di altri componenti della Giunta,	
	con il conseguente atteggiarsi della posizione dell'Assessore alle	
	partecipate alla stregua di una responsabilità oggettiva, laddove la sua	
	posizione era invece completamente estranea al giudizio.	
	XIII.e. - Su replica consentita, il P.M. precisava che:	
	i) pur essendo stata la situazione debitoria parzialmente colmata, le	
	imposte riscosse dalla Società nel periodo 2014-2017 non risultavano	
	riversate dall'Agente contabile; su tale inadempimento si fondavano le	
	contestazioni, formulate a diverso titolo, nei confronti del Sindaco,	
	dell'Assessore e dei Funzionari in relazione ai relativi comportamenti	
	quanto meno omissivi;	
	28	

	ii) tanto si richiamava anche in ordine alle eccezioni di prescrizione;	
	iii) con riferimento all'integrazione del contraddittorio, prospettata	
	dall'Avv. Perla, la specifica norma della legge n. 1 del 2026 non fosse	
	suscettibile di applicazione retroattiva, riguardando inoltre la	
	medesima (<i>non i dipendenti della P.A., ma</i>) i soggetti occasionalmente	
	attratti dalla giurisdizione della Corte, per essere chiamati a rispondere	
	della percezione di finanziamenti e simili.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. - La pretesa erariale all'esame ha ad oggetto il risarcimento del danno	
	da mancato riversamento al Comune di [Omissis] delle somme riscosse,	
	a cura della Società concessionaria, con riferimento agli anni 2014, 2015	
	e 2016, a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle	
	pubbliche affissioni nel territorio comunale.	
	2. -Ai sensi dell'art. 93 c.g.c., deve essere innanzitutto dichiarata la	
	contumacia della convenuta [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis]	
	[Omissis], in persona del Curatore fallimentare, non costituitasi,	
	benché ritualmente evocata in giudizio.	
	3. - Va quindi esaminata la questione della "genericità" (<i>rectius: validità</i>)	
	dell'atto di citazione. Nel caso di specie, il convenuto [Omissis] ha	
	rilevato il mancato riferimento nell'atto di citazione a specifici addebiti	
	ascrivibili al medesimo nonché l'estraneità della propria posizione	
	rispetto a quanto dedotto nel giudizio. Al riguardo risulta, per contro,	
	che nell'atto di citazione la Procura regionale ha addebitato al	
	convenuto, quale Assessore alle partecipate, un mancato controllo e	
	29	

	monitoraggio ritenuto aver concausato il danno. Posto che nella qualità	
	di Organo del Comune il convenuto era segnatamente preposto,	
	pertanto, a tradurre gli obiettivi politici dell'Amministrazione in	
	direttive per la Società, tanto appare sufficiente, ad avviso del Collegio,	
	a ritenere validamente introdotto il giudizio nei confronti del	
	medesimo. Secondo la giurisprudenza contabile, difatti, l'ipotesi di	
	nullità della citazione prevista dall'art. 86, commi 2, lett. e), e 6, c.g.c.,	
	risulta integrata solo nel caso in cui sia riscontrabile <i>"una strutturale</i>	
	<i>insufficienza dell'editio actionis rilevante alla stregua della radicale mancanza</i>	
	<i>del requisito contemplato dalla normativa codicistica in esame"</i> o, in altri	
	termini, una <i>"situazione in cui la domanda risulti del tutto priva</i>	
	<i>dell'esposizione dei fatti di causa, della qualità nella quale sono stati compiuti</i>	
	<i>e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa"</i> (cfr. Sez. II App.,	
	n. 212/2024; Sez. giur. Umbria, n. 49/2025). L'eccezione, in quanto	
	infondata, deve essere conseguentemente disattesa.	
	4. - In via preliminare va quindi scrutinata l'eccezione di prescrizione	
	dell'azione sollevata dai convenuti.	
	4.1. - Va anzitutto premesso che la previsione civilistica per cui la	
	prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto	
	valere (art. 2935 c.c.), è declinata nell'ambito della responsabilità erariale	
	dall'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, a norma del quale, salvo	
	il caso di occultamento doloso, la prescrizione quinquennale del diritto	
	al risarcimento del danno decorre dalla data in cui si è verificato il fatto	
	dannoso , <i>"indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la</i>	
	<i>Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno"</i> (inciso, quest'ultimo,	
	30	

introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a, punto 6 della legge n. 1 del 2026).

Premesso quindi che, anche alla luce della novella legislativa, nulla conduce ad affermare che il *dies a quo* del decorso prescrizione coincida con il "fatto" anziché, come statuito, con il "fatto dannoso", la giurisprudenza contabile è costante nel ritenere che il verificarsi del fatto dannoso, *dies a quo* della prescrizione, non coincide con il comportamento - doloso o gravemente colposo - tenuto dal pubblico dipendente, bensì con il momento in cui, venendo ad esistenza le conseguenze dannose della condotta, il danno si esteriorizza e diviene obiettivamente percepibile nella propria portata lesiva.

4.2. - Deve quindi fondamentalmente evidenziarsi che, nel caso di specie, l'oggetto della pretesa attorea risulta costituito da un danno da mancata entrata.

Da ciò consegue, per giurisprudenza consolidata - diversamente da quanto sostenuto da taluno dei convenuti - che la prescrizione di tale tipo di danno non decorre dalla data in cui l'Ente creditore avrebbe avuto titolo a introitare le somme non riversate dalla Società (*da individuarsi, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 5 del Contratto di servizio, nel quindicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre, momento invero coincidente con l'esigibilità della prestazione e con il conseguente maturare dell'inadempimento del debitore*), bensì dal momento in cui, divenuta inesigibile ovvero impossibile la prestazione del debitore, venga a determinarsi la perdita del diritto di credito e, quindi, a integrarsi pienamente il fatto dannoso, divenendo così attuali le conseguenze lesive delle condotte illecite determinanti l'inadempimento del debitore

e/o concorrenti con esso. In altri termini, come ribadito anche recentemente dalla giurisprudenza di appello, il danno da mancata entrata diviene attuale nel momento in cui si verifica la definitiva perdita del diritto di credito a causa, vuoi dell'inutile decorso del termine di prescrizione per la relativa riscossione, ovvero per la sopravvenuta inesigibilità dello stesso per ragioni diverse (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. II App., sent. n. 213/2023 e giurisprudenza ivi richiamata: *"Non è configurabile, in altri termini, un danno erariale da mancata entrata connotato dai caratteri dell'attualità e della certezza, laddove non vi sia stata per l'Amministrazione la perdita definitiva del diritto di credito (cfr. Sez. 3^a App. n. 369/2012). Il danno è, infatti, da identificare con la perdita stessa del diritto di credito (3^a app. n. 233/2019)"*; Sez. III App. n. 369/2012: *"nell'ipotesi di responsabilità da mancata riscossione di entrate, pertanto, è la perdita del diritto di credito a rendere attuale il danno erariale"*).

Nel caso all'esame, viene dunque in rilievo la circostanza della sopravvenuta inesigibilità oggettiva del soddisfacimento del credito del Comune in dipendenza del fallimento della Società, considerato che il pregiudizio erariale si è determinato con la perdita del diritto credito conseguente alla sproporzione sussistente tra la massa attiva e quella passiva siccome attestata dallo stesso Curatore fallimentare della Società (*in termini*, Corte dei conti, Sez. giur. Marche, sent. n. 33 del 2023, pronunciata con riferimento a una vicenda, analoga a quella in esame, di omesso riversamento di tributi comunali da parte della società concessionaria successivamente fallita). Deve quindi respingersi la tesi prospettata dal convenuto [Omissis] (*comparsa*, pag. 35), secondo la quale il danno non

potrebbe considerarsi attuale sino al momento della conclusione della procedura fallimentare (tesi che, peraltro, si porrebbe in rapporto di logica contraddizione con la contestuale eccezione di prescrizione, presupponente l'attualità del danno).

Al riguardo, risulta, infatti, che il Comune in data 03/01/2020 ha proposto insinuazione al passivo fallimentare relativo alla Società concessionaria (a cui è stato attribuito il numero 28) per l'importo di 1.039.101,97 - dei quali euro 936.597,24 a titolo di mancato riversamento delle riscossioni relative al servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta comunale sulla pubblicità svolto negli anni 2014, 2015 e 2016 - e che il relativo credito è stato ammesso al predetto stato passivo, divenuto esecutivo in data 01/10/2020, nella misura di euro 841.575,96, e successivamente è stato riconosciuto quale credito privilegiato (*rif.: il decreto collegiale del Tribunale di Spoleto del 10.03.2021; doc. 17, Atti Procura*).

Tuttavia, alla luce della documentazione versata agli atti del presente giudizio, deve riscontrarsi che, a fronte di un ammontare dello stato passivo pari a euro 2.841.230,00, reso esecutivo dal Giudice delegato in data 01/10/2020, il patrimonio liquidabile della Società ammonta a poche centinaia di migliaia di euro, ciò rendendo pressoché nulle le concrete prospettive di recupero del credito, come dichiarato dal Curatore fallimentare della Società in sede di audizione innanzi al Pubblico Ministero (*doc. 16, Atti Procura*).

In considerazione di quanto precede, non appare pertanto rilevante il richiamo, svolto dai convenuti, alla sentenza n. 49 del 2025 di questa

Sezione giurisdizione, in quanto vertente su diversa fattispecie (danno erariale indiretto conseguente al depauperamento del capitale di una società in controllo dell'Ente locale danneggiato).

4.3. - Da tutto quanto sopra esposto e motivato ne consegue che l'eccezione di prescrizione si manifesta infondata e va pertanto rigettata, atteso che - nello specifico caso e con assorbimento di ogni ulteriore prospettazione in proposito formulata - il *dies a quo* dell'azione erariale deve essere individuato nella predetta data del 01/10/2020, coincidente con l'esecutività dello stato passivo fallimentare, a seguito della quale l'invito a dedurre della Procura regionale veniva notificato nelle date del 24/05/2024 ([Omissis]) 27/05/2024 ([Omissis] e [Omissis]); 05/06/2024 ([Omissis]).

5. - In via istruttoria il Collegio, ritenendo ampio ed esaustivo, ai fini del decidere, il corredo probatorio rassegnato al proprio esame nonché chiare le modalità di quantificazione del danno prospettate dal Pubblico Ministero, reputa non necessario dare seguito alla richiesta del convenuto [Omissis] di disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio. In punto di quantificazione del danno, il Collegio ritiene inoltre destituiti di fondamento i conteggi esposti dalla difesa del convenuto [Omissis] (comparsa [Omissis], pp. 9-11), al fine di argomentare l'avvenuto riversamento delle riscossioni tributarie, conteggi già ritenuti "di nessun pregio" dal Giudice penale, in quanto fondati "su dati tra loro non comparabili" - rappresentati, da una parte, dal complessivo debito della Società nei confronti del Comune alla data del 01/01/2015 (riferito a tutti i possibili rapporti tra di essi intercorrenti) e, dall'altra, dal debito da

mancato riversamento dei tributi in questione certificato alla data del 31.12.2017 (cfr. Corte d'Appello Perugia, sent. 06.06.2023, n. 588, pp. 6-7) - e smentiti dal contenuto degli atti pubblici acquisiti nel giudizio, come meglio di seguito illustrati (*infra* par. 6.1.).

L'inattendibilità dei conteggi prospettati dal convenuto risulta oltremodo avvalorata dalla pretesa di scomputare dal debito della Società consolidato alla data del 31.12.2017 (*dell'ammontare di euro 891.959,13*), l'importo di euro 110.741,74 riferito a un credito vantato dalla [Omissis] S.r.l. per servizi resi nell'anno 2017 (*cfr. comparsa di risposta [Omissis] pag. 10*); al riguardo, occorre considerare non soltanto che siffatto importo risulta essere stato pagato dal Comune nel corso dell'anno 2018, come attestato dal Consulente Tecnico della Procura della Repubblica, ma anche che la pretesa azionata nel presente giudizio si riferisce ai (soli) crediti tributari relativi agli anni dal 2014 al 2016.

Risultando pertanto i fatti debitamente documentati, non sussistono in proposito ambiti di ulteriore accertamento tecnico.

6. - Tanto premesso, il Collegio procederà di seguito allo scrutinio delle singole posizioni soggettive, come risultanti dal corredo probatorio versato in atti, dando conto delle ragioni per le quali, con riferimento ai convenuti [Omissis] S.r.l. e [Omissis] [Omissis], ritiene fondata e meritevole di accoglimento la domanda attorea.

6.1. - [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis].

Deve preliminarmente il Collegio precisare che risulta indubbio che la Società, nel corso del rapporto concessorio, ha rivestito il ruolo di Agente contabile di diritto, in quanto incaricata della riscossione di

	imposte comunali (art. 74 del R.D. n. 2440/1923; art. 178 del R.D. n. 827/1924).	
	Nella presente sede, tuttavia, la pretesa azionata dalla Procura regionale non riguarda una fattispecie di responsabilità contabile - che avrebbe potuto bensì integrarsi in caso di instaurazione di un giudizio di conto o per resa di conto nei confronti dell'Agente contabile - con la conseguenza che deve essere accertata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, in disparte il rapporto funzionale di servizio correlato alla predetta concessione di riscossione delle imposte comunali, incontestato in atti.	
	6.1.a. - La condotta illecita. Dalla ricostruzione dei fatti risulta incontrovertibilmente provata la condotta materiale causativa del danno erariale, consistita nel mancato riversamento, presso la Tesoreria comunale, da parte dell'Agente della riscossione, degli importi dovuti (art. 5 del contratto).	
	Che la Società rivestisse tale qualifica risulta <i>per tabulas</i> dal contratto a mente del quale la stessa era preposta alla riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, risultando pertanto assoggettata alla normativa di rango legislativa di settore (rif.: d.lgs. n. 507/1993, Capo I, vigente fino al 31.12.2019; art. 74 del R.D. n. 2440/1923; art. 178 del R.D. n. 827/1924; Regolamento comunale degli impianti e dei mezzi pubblicitari, approvato con D.C.C. n. 32 del 25/02/2004 e ss.mm.ii).	
	Ne consegue che la Società era tenuta all'obbligo di riversamento dell'imposta al Comune che non risulta attuato.	
	36	

In ordine a tale inadempimento l'Agente contabile, rimanendo contumace nel presente giudizio, non ha fornito alcuna giustificazione. Tale condotta, di valenza appropriativa, posta in essere dall'Amministratore unico della Società, risulta pacificamente attestata dalla sentenza del Tribunale di Spoleto n. 184/2022 (recante condanna dell'odierno convenuto [Omissis] per il delitto di cui all'art. 314 c.p.) che ha assunto, quali fonti di prova, i documenti contabili acquisiti nel corso del procedimento penale, e in particolare la Nota informativa di verifica dei debiti e dei crediti reciproci tra il Comune e la Società per l'esercizio 2017, allegata al rendiconto della gestione per il 2017 ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 23/06/2011, n. 118, dalla quale i crediti complessivi del Comune verso la Società alla data del 31/12/2017 risultano ammontare a euro 891.959,13 (*estratto doc. 7, atti Procura, pp. 556 ss.*) pressoché integralmente riferiti a crediti per imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Il dato in questione risulta esplicitato nella relazione del C.T.P. della Procura della Repubblica, Dott. [Omissis] [Omissis], la quale attesta che "per gli anni 2015 e 2016, esclusivamente per l'attività di riscossione delle imposte (al netto dell'aggio e delle spese) l'importo a credito del Comune nei confronti della [Omissis] è pari a 814.135,35" (*derivante dalla sottrazione dall'iniziale importo di euro 891.959,13, risultante dalla predetta nota di riconciliazione per il 2017, delle somme di euro 58.764,68 di crediti per diritti sulle pubbliche affissioni risalenti al 2014, e di euro 19.058,89, per fitti di immobili a uso commerciale e tassa rifiuti, cfr. C.T., precit., pag. 16, in doc. 7, Atti Procura, pp. 736 ss.*), e che "tale somma complessiva, conseguenza delle differenti

posizioni debitorie/creditorie tra la [Omissis] e il Comune di [Omissis], non risulta quindi incassata dall'Ente" (*Ibidem*, pag. 17).

Ne consegue che la Società ha violato l'obbligo inderogabile di riversamento al Comune dei proventi riscossi a titolo di tributo senza alcuna possibilità giuridica di giustificazione.

6.1.b. - *Il nesso di causalità tra la condotta e il danno.* Nel caso oggettivamente risulta che il mancato riversamento delle conseguenti e cospicue somme, riscosse dalla Società a titolo di tributo, è riverberato in termini di una ingente mancata entrata del Comune, la cui concretizzazione nella sede fallimentare si manifesta del tutto irrealizzabile (rif.: *supra*, in *FATTO*, in punto **II. vii**).

6.1.c. - *L'elemento soggettivo del dolo della condotta illecita.* Considerato che risulta evidente che la Società, nonostante l'indebita ritenzione di risorse alla stessa non spettanti, non era in grado di far fronte ai propri impegni, il mancato riversamento delle somme ha costituito la consapevole circostanza della dissimulazione dello situazione di insolvenza debitoria della stessa che, invece, si sarebbe dovuta subito manifestare al fine di consentire una adeguata e tempestiva reazione alla situazione di crisi che anche il Comune, nella qualità di Socio unico, avrebbe dovuto affrontare tempestivamente (*cfr. infra*). È appena il caso di richiamare la sussistenza di obblighi stringenti in capo a ogni amministratore e/o organo della Società, finalizzati all'adozione delle misure per fronteggiare la crisi gestionale, fondamentalmente in ragione della tutela dell'affidamento riposto, giuridicamente tutelato, da tutti i soggetti in rapporto con la stessa, tra cui *in primis* i dipendenti

e i fornitori. Nel caso, pertanto, tale consapevolezza non può che assumere il carattere del dolo.

6.1.d. – Il danno erariale. Il pregiudizio erariale, come correttamente rilevato e comprovato dalla Procura regionale, risulta dimostrato - anche nel relativo ammontare - sulla base dei seguenti atti:

i) la Nota informativa di verifica dei debiti e dei crediti reciproci tra il Comune e la Società per l'esercizio 2018, allegata al rendiconto della gestione per il 2018, acquisita dalla Guardia di Finanza presso gli Uffici dell'Area Finanziaria del Comune di [Omissis] in data 05/11/2019, dalla quale risultano in capo al Comune crediti nei confronti della Società per complessivi **euro 884.548,97**, come esplicitato dal Dirigente dell'Area Finanziaria Dott. [Omissis] agli Inquirenti: "In esito a quanto richiesto, rappresento che con l'approvazione del rendiconto anno 2018 è stato asseverato il rapporto debito/credito tra il Comune di [Omissis] e la società [Omissis] in liquidazione, come da prospetto che vi ho esibito" (cfr. annotazione di Polizia erariale, doc. 8, Atti Procura, all. 1, Verbale delle operazioni compiute in data 5 novembre 2019, all. 2, Rendiconto di gestione esercizio 2018 - nota informativa sulla verifica dei crediti e debiti reciproci);

ii) l'ingiunzione di pagamento n. 30 del 02/12/2019, attestante che "alla data del 19/11/2019 il debito nei confronti del Comune di [Omissis] relativo all'imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni per gli anni 2014,2015, 2016 ammonta ad € 872.900,24" come specificato all'interno del prospetto contabile ivi riportato (nel quale figurano il III e il IV trimestre 2024, con riferimento ai quali il totale da versare è indicato in euro 58.764,88; tutto l'anno 2015, nel quale l'importo da versare risulta

	<i>indicato in euro 415.939,65; tutto l'anno 2016, in cui l'importo delle riscossioni da riversare è pari a euro 398.195,71); attraverso tale ingiunzione il Comune, in persona del Dirigente [Omissis], ha richiesto alla Società il pagamento della somma complessiva di euro 936.597,24, composta da euro 872.900,24 per crediti da riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per gli anni 2014,2015, 2016, ed euro 63.697,00 per interessi calcolati ai sensi dell'art. 17 del Regolamento generale delle entrate (doc. 18, Atti Procura);</i> <i>iii) il ricorso per l'ammissione al passivo, recante, con riferimento ai crediti da riscossioni dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, i medesimi importi di cui all'ingiunzione di pagamento n. 30 del 02/12/2019.</i> <i>iv) la relazione del Curatore fallimentare della [Omissis] [Omissis] in liquidazione al Sostituto Procuratore Generale della Corte dei conti per l'Umbria del 27/01/2021, attestante il medesimo credito complessivo (doc. 10, Atti Procura).</i> Come già richiamato, l'incapienza dello stato passivo fallimentare rispetto alle pretese precitate del Comune ne attesta la relativa fondatezza. 6.2. - L'Amministratore unico, Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società (dal 22/01/2016) e Liquidatore della stessa (dal 09/08/2016) - La posizione del convenuto [Omissis] va segnatamente scrutinata dal Collegio, nonostante gli stessi fatti siano stati riguardati nel processo penale a suo carico per il delitto di cui all'articolo 314 c.p., concluso con sentenza irrevocabile di condanna alla	
	40	

pena della reclusione di anni due (*successivamente aumentata a due anni e due mesi di reclusione, in forza del riconoscimento della continuazione con il delitto di bancarotta preferenziale, da Corte di Appello Perugia, sent. 20/05/2025*) e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per pari periodo (*Corte d'Appello Perugia, sent. 06/06/2023, n. 588*).

6.2.a. - La condotta illecita. L'accertamento dell'antigiuridicità della condotta del [Omissis], segnatamente appropriativa, appare compendiato - sulla base dei medesimi atti riversati nel processo contabile - nei seguenti passaggi della sentenza n. 588 del 06/06/2023 della Corte d'Appello di Perugia: *"le imposte riscosse negli anni 2015 e 2016 non sono state riversate al Comune, ma utilizzate come una qualsiasi altra risorsa patrimoniale della società ai fini della gestione della società medesima. (...) Le imposte e i diritti riscossi non erano neppure stati accantonati, magari in attesa dell'esito di future eventuali compensazioni, ma erano confluiti nel patrimonio indistinto della società ed utilizzate liberamente nell'ambito della gestione societaria, come fossero di pertinenza della stessa. Proprio in ciò si manifesta evidente la natura appropriativa del peculato, consistito nel dare alle somme pubbliche una destinazione incompatibile con quelle del perseguimento dell'interesse di natura pubblicistica; del resto, di tale circostanza fondamentale (la distrazione delle somme per finalità non congruenti) non vi è dubbio che l'imputato avesse piena consapevolezza"*.

La pregnante valenza probatoria del mancato accantonamento, ad opera della Società concessionaria, delle imposte e dei diritti riscossi e confluiti nel patrimonio societario indistinto come risorse di relativa pertinenza è stata espressamente riconosciuta anche dalla sentenza n.

27101/2024, con cui la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del [Omissis] avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, ribadendo la correttezza del giudizio di secondo grado e individuando nella consapevole distrazione delle risorse finanziarie dalla finalità loro propria la natura appropriativa del reato.

Il Collegio condivide pienamente le considerazioni formulate dal Giudice penale, posto che le risultanze in atti depongono per il mancato accantonamento delle somme riscosse dalla Società di cui il convenuto era l'Amministratore (*tenuto pertanto alle relative riscossioni e pagamenti*), afferenti a proventi tributari, le quali sono state pertanto utilizzate in violazione del vincolo inderogabile di versamento delle stesse all'Ente locale, in ragione del rapporto sussistente, in base alle leggi, tra l'Agente della riscossione e il Comune titolare delle somme relative.

Non potendo assumere al riguardo alcuna rilevanza, ai fini della confutazione dell'integrazione del fatto illecito del mancato riversamento all'Ente locale, la facoltà riconosciuta al Comune dall'art. 5 del Contratto di servizio - di compensare i propri crediti verso la Società con i debiti nei confronti della medesima - in quanto tale clausola convenzionale non poteva avere quale possibile e giuridico oggetto i proventi riscosse dalla Società nella qualità di Agente contabile del Comune, sicché alcun pregio rivestono le argomentazioni del convenuto circa l'esistenza di un'intesa tra i due Enti, da ritenersi, nello specifico caso del tutto *contra ius*, che avrebbe esonerato la Concessionaria dall'obbligo di provvedere al tempestivo riversamento trimestrale dei tributi riscossi (*cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 12-*

13). Ulteriormente deve rimarcarsi, come affermato anche dal Giudice penale, che il diritto di ritenzione delle somme riconosciuto dal Contratto di servizio a favore del Comune “costituiva solo un'ulteriore forma di garanzia per l'Ente, ma certo non legittimava la società a non effettuare i versamenti” (Corte d’Appello Perugia, sent. 06/06/2023, n. 588; Cass., sent. n. 27101/2024), il medesimo integrando “una mera tutela del Comune in caso di mancato pagamento da parte della [Omissis]” senza che tuttavia ciò attribuisse a quest’ultima “il diritto di disporre delle somme incassate a titolo di imposte pubbliche, stravolgendo la natura del rapporto tra ente pubblico e società di riscossione” (GUP Trib. Spoleto, sent. n. 184/2022), tanto più sulla considerazione dei vincoli di legge precitati assegnati ai proventi tributari e che l’inadempimento della Società si protraeva per anni (cfr. *supra*, il capo 6.1.d.).

Ne consegue che nessun dubbio può sussistere in ordine all’antigiuridicità della condotta del convenuto, che materialmente ometteva di riversare gli specifici proventi all’Ente titolare dei medesimi.

6.2.b. – L'elemento soggettivo della condotta dell'Amministratore. Ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa appare dirimente - nei confronti del convenuto - quanto evidenziato dalla Corte di cassazione che ha ribadito: “non esclude il reato di peculato la circostanza che il pubblico ufficiale si appropri di somme di danaro pubblico in compensazione di crediti vantati nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, in quanto, salvi i casi espressamente contemplati dalla legge, non è previsto il riconoscimento dell'autotutela per la

realizzazione dei propri diritti” (Cass., sentenza n. 27101/2024).

Appare, nel merito, non sufficiente ad infirmare la connotazione dolosa dei fatti censurati, l’obiezione del convenuto in merito alla considerazione che il mancato riversamento delle imposte incassate entro i dovuti termini non avvenisse contro la volontà del Comune bensì d’intesa con lo stesso. In disparte la circostanza che la semplice lettura della clausola contrattuale concernente lo *ius retentionis* smentisce recisamente l’affermazione, contenuta nelle difese del [Omissis], circa l’esistenza di un obbligo di previo espletamento della compensazione gravante in capo al Comune (cfr. *supra*, IN FATTO, il punto VII.), devono in questa sede aggiungersi, alle considerazioni del Collegio sopra svolte con riferimento alla Società, quelle del Giudice penale secondo il quale l’atteggiamento di tolleranza serbato dagli organi comunali – definito “*attendista*” dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27101/2024 – non si sarebbe mai potuto tradurre nel disconoscimento della titolarità pubblica delle imposte riscosse (con la rinuncia ad introitarle nei termini previsti). Con riferimento alle competenze di Amministratore e successivamente di Liquidatore della Società, in forza della propria professionalità, il convenuto non poteva che essere consapevole delle obbligazioni restitutorie e del proprio ruolo di garante della legittima gestione dei valori di pertinenza pubblica, considerato il chiaro disposto di norme che soggetti esercenti professionalmente l’attività di incaricati della riscossione non possono ignorare, tra cui l’art. 226 del r.d. 23/05/1924, n. 827, a mente del quale “*le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli*

incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti". Come affermato dalla giurisprudenza, l'obbligo di integrale riversamento delle imposte introitate dall'Agente della riscossione per conto dell'Ente impositore, siccome codificato, costituisce un principio generale di contabilità inderogabile non potendo darsi nell'ambito pubblicistico, di cui trattasi, alcuna applicazione al principio della compensazione legale prevista dall'ordinamento civilistico, di tal che "non è ammissibile uno ius retentionis, a garanzia di un contro credito, da parte dell'agente della riscossione, il quale deve assolvere all'obbligo di corresponsione delle somme detenute" (Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, n. 5/2023). Ad ogni modo, come già riconosciuto dal Giudice penale (Trib. Spoleto, sent. n. 184/2022), la piena consapevolezza in capo al [Omissis] circa la doverosità del riversamento delle imposte al Comune appare oltremodo attestata dall'avere il medesimo sottoscritto, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società, il contratto di servizio concernente la riscossione delle imposte in questione per il quinquennio 2015-2019 (cfr. supra IN FATTO, par. II, punto iii).

Diversamente da quanto sostenuto dal convenuto nella memoria difensiva integrativa depositata in vista dell'udienza del 18/02/2026, neppure le statuizioni della sentenza della Corte di appello, Sezione penale, n. 420 del 28/07/2025 valgono a confutare il carattere doloso della condotta appropriativa. Va al riguardo considerato che la pronuncia in questione si riferisce, invero, a ulteriori imputazioni penali a carico del convenuto (*bancarotta semplice da aggravamento del dissesto*

della Società per ritardata richiesta di fallimento, per cui il Giudice del gravame ha assolto il convenuto perché il fatto non sussiste e per bancarotta preferenziale, che la sentenza di appello ha ritenuto integrata limitatamente agli anni 2017 e 2018). Per tale ragione, le statuizioni ivi contenute in nulla interferiscono con il presente giudizio concernente condotte ben diverse, già giudicate in via definitiva come integranti il delitto di peculato rilevante in fattispecie.

L'accertata connotazione dolosa della condotta appropriativa, inoltre, rende inconferenti le argomentazioni dal convenuto svolte, nella memoria depositata in vista dell'udienza del 18/02/2026 circa l'insussistenza di colpa grave alla luce del novellato disposto dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, in considerazione di una presunta mancata violazione manifesta delle norme di diritto applicabili alla fattispecie.

6.2.c. – Vanno quindi richiamati anche per il convenuto [Omissis], per economia di trattazione, gli accertamenti già svolti per la Società afferenti alla sussistenza, in fattispecie, sia del nesso causale tra la condotta antiggiuridica e al danno sia dell'elemento costitutivo della responsabilità amministrativa concernente il pregiudizio erariale. (rif.: *supra*, i capi **6.1.b.** e **6.1.d.**).

6.2.d. - L'affermazione di responsabilità a carico dell'Amministratore delegato si pone, peraltro, in linea con la consolidata massima giurisprudenziale secondo la quale sono chiamate a rispondere del danno erariale le persone fisiche, collegate in modo organico alla persona giuridica legata da un rapporto di servizio con l'Ente pubblico

danneggiato, le quali, attraverso proprie condotte illecite, abbiano cagionato materialmente il danno frustrando gli scopi perseguiti dalla pubblica amministrazione (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 283/2021; *ex multis*, Cass. SS.UU., ordinanze n. 5019/2010 e n. 10062/2011). Il medesimo principio di diritto è stato recentemente affermato, con ampi richiami giurisprudenziali, dalla sentenza n. 14 dell'11/05/2026 di questa Sezione giurisdizionale, che, pronunciandosi in ordine alla responsabilità dell'Amministratore delegato di un Ente percettore di erogazioni pubbliche, ha riconosciuto il sussistere del rapporto di servizio, e la conseguente responsabilità erariale, non soltanto in capo all'impresa beneficiaria del contributo illecitamente impiegato, ma anche in capo alla persona fisica che, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello lecito o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione.

7. - Per tutto quanto sopra esposto, motivato e precisato, ne consegue che deve affermarsi in questa sede la responsabilità amministrativa della Società e quella del convenuto [Omissis], dal 2010 Amministratore e legale rappresentante della Società, in quanto soggetto alla giurisdizione del Giudice contabile ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 175 del 2016, che allo stesso, per l'appunto, attribuisce la giurisdizione sui danni erariali cagionati dagli amministratori e dai dipendenti delle società *in house*, in ragione della relazione funzionale che, in virtù del modulo organizzativo del controllo analogo, vincola tali soggetti alla

missione istituzionale dell'ente pubblico socio (*ex multis*, cfr. Sez. II App., sent. n. 264/2023).

La responsabilità si manifesta solidale risultando comprovato che, l'omesso riversamento delle somme di spettanza pubblica e lo sviamento delle stesse dalle finalità di interesse generale di destinazione, sono direttamente imputabili ad intenzionali e consapevoli scelte nonché comportamenti dei precitati convenuti [*del resto pianamente ammessi dal [Omissis] stesso; rif.: la relazione del C.T.P. [Omissis] pp. 14-15, all. 23 alla comparsa [Omissis]: "(...) si è cercato di far fronte ai relativi adempimenti fiscali e contributivi (...) attraverso l'utilizzazione delle quote di tasse prelevate dalla ex [Omissis] per la pubblicità e l'affissione. (...) Il Liquidatore Dott. [Omissis] [Omissis] ha ritenuto "risparmiare" (...) in sanzioni ed interessi utilizzando in parte le risorse sopra citate. Pertanto, è stato scelto di destinare parte consistente degli introiti dalle tasse per la pubblicità e l'affissione al pagamento delle rate delle varie rottamazioni (...) Quindi di fatto il credito vantato per le tasse della pubblicità e l'affissione è stato "impropriamente" considerato una sorta di sostegno alla liquidità dell'azienda"*].

A tanto ulteriormente conseguendo l'inapplicabilità delle disposizioni in tema di riduzione dell'addebito.

8. - Gli ulteriori soggetti chiamati dalla Procura regionale. Con riferimento ai convenuti [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] ed [Omissis] [Omissis], chiamati a rispondere in via sussidiaria del danno principalmente imputato alla Società e al relativo Amministratore, ritiene il Collegio che la causa non sia matura per la decisione,

	risultando necessaria l’acquisizione di elementi non agli atti del	
	giudizio. Riservata pertanto ogni pronuncia nel merito ai fini di una più	
	informata giustizia, il Collegio ritiene di dover procedere con la	
	disposizione di approfondimenti istruttori la cui determinazione rinvia	
	a separata ordinanza.	
	9. – Conclusivamente, previa dichiarazione di contumacia della Società,	
	il Collegio non definitivamente pronunciando sulla pretesa della	
	Procura regionale, la accoglie per quanto domandato nei confronti dei	
	convenuti Società [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] in fallimento	
	e [Omissis] [Omissis], con la condanna dei medesimi al pagamento della	
	somma complessivamente quantificata in euro 936.597,24	
	(novecentotrentaseimilacinquecentonovantasette/24), oltre agli accessori di	
	legge, in via solidale e per l’intero con riparto, ai soli fini dell’eventuale	
	azione di regresso, della quota del 50% ognuno.	
	10. - Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la	
	soccombenza, nei confronti dei convenuti condannati.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria - non	
	definitivamente pronunciando - previa dichiarazione di contumacia	
	della Società [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] fallimento:	
	- accoglie nei termini di cui in motivazione, <i>contrariis reiectis</i> , la	
	domanda della Procura regionale proposta nei confronti dei convenuti	
	[Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] in fallimento e [Omissis]	
	[Omissis] e, per l’effetto, li condanna, in solido, al pagamento in favore	
	del Comune di [Omissis] dell’importo di euro 936.597,24	
	49	

	(novecentotrentaseimilacinquecentonovantasette/24), con la determinazione	
	delle quote relative alle eventuali azioni di regresso nella misura del	
	50% ciascuno.	
	L'importo per cui v'è condanna va incrementato della rivalutazione	
	monetaria, da calcolarsi dal momento di consumazione del danno e fino	
	alla pubblicazione della sentenza e degli interessi legali sulla somma	
	rivalutata dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo	
	soddisfo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo	
	di euro 566,96 (diconsi cinquecentosessantasei/96), ponendosi il relativo	
	onere a carico dei convenuti condannati in solido, con ripartizione per	
	l'eventuale azione di regresso in misura paritaria;	
	- con riferimento alla posizione dei convenuti [Omissis] [Omissis], [Omissis]	
	[Omissis] ed [Omissis] [Omissis], si dispongono adempimenti istruttori con	
	separata ordinanza.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Perugia, nelle camere di consiglio dei giorni 18 febbraio	
	2026 e 12 marzo 2026.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Iole Genua	Giuseppe De Rosa
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria il 16 giugno 2026.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	50	

	Dott.ssa Elena Errico	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)	
	n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lgs. n. 196/2003, come	
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per	
	qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,	
	all'oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro	
	diritti.	
	IL PRESIDENTE	
	Giuseppe De Rosa	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	Depositata in Segreteria il 16 giugno 2026.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Elena Errico	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:	
	omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Elena Errico	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	51	